

ExtraCare

Assicurazione per spese di guarigione

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)
Edizione 01.2027

Indice

I	Concetti e contenuto	2	IV	Fine dell'assicurazione	3
1	Assicurazione complementare	2	14	Durata del contratto, disdetta	3
2	Contenuto del contratto	2	15	Disdetta in caso di prestazioni	3
3	Malattia, infortunio, maternità, genitori, caso di prestazioni	2	16	Ulteriori motivi d'estinzione	3
4	Condizioni di stipulazione	2			
II	Le prestazioni della CSS	2	V	Disposizioni varie	3
5	Estensione delle prestazioni	2	17	Obblighi in caso di prestazioni	3
6	Limitazioni delle prestazioni	2	18	Liste	4
7	Prestazioni non assicurate	2	19	Cessione di diritti di prestazioni	4
8	Riduzioni di prestazioni	2	20	Polizza sostitutiva	4
9	Prestazioni di terzi	2	21	Versamento di prestazioni	4
			22	Modifica d'indirizzo	4
			23	Foro competente e protezione dei dati	4
III	Premi	3			
10	Premio iniziale e adeguamento del premio secondo i gruppi d'età tariffari	3			
11	Modifica delle tariffe dei premi e delle partecipazioni ai costi	3			
12	Rimborso dei premi	3			
13	Ritardo nel pagamento	3			

I Concetti e contenuto

1 Assicurazione complementare

ExtraCare è un'assicurazione complementare all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

2 Contenuto del contratto

2.1 Sulla polizza sono elencate le seguenti indicazioni: la persona assicurata, l'inizio della copertura assicurativa, la durata contrattuale, la variante assicurata, le regole di partecipazione ai costi, nonché eventuali Disposizioni contrattuali particolari (DCP).

2.2 Nella misura in cui nelle Condizioni generali d'assicurazione (CGA), nelle Condizioni supplementari (CS) alle singole varianti oppure nelle DCP non sia regolamentato nulla di divergente, per il rapporto contrattuale tra la CSS Assicurazione SA (qui di seguito denominata CSS) e la persona assicurata è applicabile la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

2.3 Lo stampato «Allegato e definizioni relative alle CGA», valevole al momento della stipulazione del contratto, costituisce parte integrante delle presenti Condizioni generali d'assicurazione CGA.

2.4 Per le assicurazioni in combinazione con ExtraCare sono valevoli le singole CGA applicabili.

3 Malattia, infortunio, maternità, genitori, caso di prestazioni

3.1 La CSS eroga prestazioni in caso di malattie, infortuni e maternità. La copertura del rischio d'infortunio non può essere esclusa.

3.2 I genitori sono le persone responsabili dell'educazione di un minore che abitano insieme ai figli nella stessa economia domestica.

3.3 Il caso di prestazioni è costituito dalle prestazioni fatturate da un fornitore di prestazioni riconosciuto dalla CSS, per prestazioni contrattuali.

4 Condizioni di stipulazione

Nelle Condizioni supplementari (CS) alle singole varianti di ExtraCare possono essere stabilite condizioni particolari di stipulazione.

II Le prestazioni della CSS

5 Estensione delle prestazioni

L'estensione delle prestazioni risulta dalle Condizioni supplementari (CS) della singola variante di ExtraCare stipulata.

6 Limitazioni delle prestazioni

6.1 Eroghiamo prestazioni all'estero soltanto finché un rientro in Svizzera non è appropriato;

La CSS paga fino a concorrenza dell'importo eventualmente indicato in polizza, al massimo tuttavia l'importo che verrebbe rimborsato nel luogo di domicilio svizzero della persona assicurata.

6.2 Al termine del contratto l'obbligo di versare prestazioni si estingue completamente, anche per le malattie e gli infortuni subentrati durante la durata del contratto. Le prestazioni per i trattamenti eseguiti durante la durata contrattuale, che secondo le presenti CGA danno diritto a prestazioni, rimangono dovute. Determinante è la data del trattamento.

7 Prestazioni non assicurate

7.1 Nei casi di prestazioni per i quali è in obbligo di versare prestazioni un assicuratore LAINF o LAMal, l'assicurazione militare, l'assicurazione invalidità o un altro assicuratore

sociale svizzero o estero, la CSS versa soltanto la parte di prestazioni assicurata presso la CSS che non è coperta da tali assicuratori.

7.2 Se per un caso di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o a carico dell'assicurazione infortuni obbligatoria non sussiste alcun obbligo di versare prestazioni (ad es. prestazioni non obbligatorie, prestazioni limitate), non vengono erogate prestazioni neppure dal presente contratto, a meno che nelle CGA non sia espressamente menzionato diversamente.

7.3 Le prestazioni scientificamente non riconosciute, non prescritte da un medico, inefficaci, inappropriate, non economiche, qualora nelle CGA non sia espressamente menzionato altrimenti. Le disposizioni legali e la giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono applicabili per analogia.

7.4 Prestazioni per maternità e malattie connesse durante un periodo di differimento di 365 giorni, calcolato dall'inizio dell'assicurazione.

7.5 Prestazioni per la disintossicazione fisica e per cure di disassuefazione in caso di tossicomanie (ad es. alcool, droghe, medicinali).

7.6 Prestazioni per casi che necessitano cure a lunga scadenza o durature.

7.7 Trattamenti cosmetici. Per la delimitazione dal trattamento di una malattia sono applicabili per analogia le disposizioni legali e la giurisprudenza nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. In deroga alla regolamentazione nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, i trattamenti conseguenti a trattamenti cosmetici non sono mai assicurati.

7.8 Prestazioni per terapia cellulare.

7.9 Prestazioni a seguito di lesioni della neutralità ed eventi bellici come pure l'utilizzo di agenti nucleari o radioattivi per scopi militari e privati, in tempi di guerra e di pace.

7.10 Prestazioni causate da terremoti.

7.11 Prestazioni a seguito di crimini o delitti di natura colposa commessi dalla persona assicurata.

7.12 Prestazioni a seguito di pericoli straordinari e atti temerari. Ai fini del giudizio di un atto temerario sono applicabili per analogia le disposizioni legali e la giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione infortuni sociale (LAINF). La CSS può tenere una lista esaustiva di attività che non rappresentano un atto temerario.

7.13 Partecipazioni ai costi, quote-parte dei pazienti e spese.

7.14 Prestazioni per il periodo precedente alla notifica ritardata e non scusabile di un caso di prestazioni.

7.15 Prestazioni che si sono rese necessarie per non aver rispettato le prescrizioni di un medico e di altri fornitori di prestazioni.

7.16 I costi per il trattamento, le cure e il parto, se la persona assicurata a tale scopo si è recata all'estero.

8 Riduzioni di prestazioni

8.1 La CSS rinuncia a ridurre le prestazioni assicurative in caso di negligenza grave.

8.2 Le riduzioni di prestazioni di altre assicurazioni non saranno compensate.

8.3 Se la copertura assicurativa non dura un anno civile pieno, l'importo massimo assicurato sarà ridotto proporzionalmente.

9 Prestazioni di terzi

9.1 In caso di assicurazione doppia o plurima, la CSS versa le proprie prestazioni secondo quota.

9.2 In deroga all'art 9.1, la CSS versa le prestazioni sussidiariamente, qualora terzi o loro assicuratori abbiano la responsabilità civile nei confronti della persona assicurata. Qualora il terzo o il suo assicuratore dovesse contestare

il suo obbligo alla responsabilità civile o il suo obbligo a versare prestazioni, la CSS non è obbligata ad erogare prestazioni.

9.3 L'obbligo di versare prestazioni della CSS decade, qualora la persona assicurata non faccia valere tempestivamente i propri diritti a prestazioni nei confronti di terzi o dei loro assicuratori oppure se la persona assicurata abbia rinunciato a farlo.

9.4 Qualora la persona assicurata prenda un accordo con un terzo riguardante le prestazioni di quest'ultimo senza l'approvazione della CSS, la CSS non è in obbligo di versare prestazioni.

III Premi

10 Premio iniziale e adeguamento del premio secondo i gruppi d'età tariffari

10.1 Il premio iniziale è riportato nella polizza.

10.2 Al momento del raggiungimento dell'età massima prevista dal suo gruppo d'età tariffario, con effetto a partire dall'inizio del seguente anno civile, la persona assicurata entra automaticamente a far parte del gruppo d'età tariffario successivo. La tariffa dei premi valevole in un gruppo d'età tariffario è determinante.

I gruppi d'età tariffari:

0. – 18. anno d'età	51. – 55. anno d'età
19. – 25. anno d'età	56. – 60. anno d'età
26. – 30. anno d'età	61. – 65. anno d'età
31. – 35. anno d'età	66. – 70. anno d'età
36. – 40. anno d'età	71. – 75. anno d'età
41. – 45. anno d'età	76. – 80. anno d'età
46. – 50. anno d'età	81. – n. anno d'età

10.3 In caso di adeguamento del premio a seguito del passaggio in un gruppo d'età tariffario maggiore, analogamente a quanto previsto dall'art. 11.2 e 11.3, c'è un diritto alla disdetta.

11 Modifica delle tariffe dei premi e delle partecipazioni ai costi

11.1 La CSS può adeguare le tariffe dei premi e le regolamentazioni sulla partecipazione ai costi (franchigia/quota-parte).

11.2 La CSS rende note le modifiche delle tariffe dei premi e delle regolamentazioni sulla partecipazione ai costi al più tardi 30 giorni prima della fine dell'anno civile.

11.3 Qualora la persona assicurata non dovesse essere d'accordo con tali modifiche, il contratto può essere disdetto per iscritto per la fine dell'anno civile corrente. La disdetta deve pervenire alla CSS al più tardi l'ultimo giorno lavorativo dell'anno civile.

12 Rimborso dei premi

12.1 Se il contratto viene sciolto prima della fine del periodo contrattuale, la CSS rimborsa proporzionalmente il premio versato a condizione che

- il contraente non abbia disdetto il contratto nel caso di prestazioni;
- la persona assicurata non abbia leso gli obblighi contrattuali a scopo di inganno.

12.2 Qualora il rapporto assicurativo termini nel corso di un mese civile, i premi sono dovuti per l'intero mese.

13 Ritardo nel pagamento

13.1 Se il versamento dei premi non perviene alla CSS entro le scadenze stabilite, al debitore viene inviato un richiamo scritto, riservandogli un termine ulteriore. Allo scadere di tale termine ulteriore termina l'obbligo di versare prestazioni della CSS e l'assicurazione viene annullata.

13.2 La CSS ha il diritto di far valere spese amministrative e di incasso di CHF 50 per richiamo e in aggiunta CHF 100 per esecuzione, e di applicare gli interessi legali di mora.

13.3 La CSS ha il diritto di compensare i premi dovuti con i diritti a prestazioni della persona assicurata. Nei confronti della CSS non sussiste alcun diritto alla compensazione.

IV Fine dell'assicurazione

14 Durata del contratto, disdetta

14.1 Il contratto è stipulato per la durata indicata in polizza e successivamente viene prorogato sempre di 1 anno, a condizione che un partner contrattuale non abbia ricevuto una disdetta al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto.

14.2 La disdetta deve avvenire per iscritto.

15 Disdetta in caso di prestazioni

15.1 Dopo ogni caso di prestazioni per il quale la CSS eroghi prestazioni, la persona assicurata può disdire per iscritto il contratto entro 14 giorni dal versamento delle prestazioni.

15.2 La disdetta deve pervenire alla CSS entro tale termine. L'assicurazione si estingue al momento in cui la disdetta perviene alla CSS. I premi già versati per mesi iniziati non vengono rimborsati.

15.3 La CSS rinuncia al diritto di disdetta nel caso di prestazioni.

16 Ulteriori motivi d'estinzione

L'assicurazione si estingue inoltre:

- nel caso in cui la persona assicurata sposti il proprio domicilio all'estero;
- nel caso in cui la persona assicurata si rechi momentaneamente all'estero per un periodo superiore ad un anno, per la fine dell'anno civile;
- per i motivi riportati nella legge e nella Condizioni supplementari (CS) alle singole varianti.

V Disposizioni varie

17 Obblighi in caso di prestazioni

17.1 La persona assicurata ha l'obbligo di presentare alla CSS fatture originali dettagliate e certificati medici, affinché la CSS possa erogare le prestazioni come previsto dal contratto. Ciò vale anche in caso di un trattamento all'estero. La CSS può richiedere con spese a carico della persona assicurata una traduzione autenticata, in una lingua nazionale svizzera.

17.2 La persona assicurata ha l'obbligo di informare la CSS su tutte le prestazioni di terzi (ad es. altri assicuratori).

17.3 La persona assicurata ha l'obbligo di esonerare i fornitori di prestazioni dal loro obbligo al silenzio, affinché la CSS possa richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie allo scopo di giudicare l'obbligo di versare prestazioni. Altrimenti, l'obbligo a versare prestazioni decade.

18 Liste

- 18.1 Le liste e le regolamentazioni valevoli e menzionate nella presente CGA possono essere visionate e ne possono essere richieste degli estratti presso i Centri di Servizi indicati sul tesserino d'assicurato.
- 18.2 Sono sempre determinanti le liste e le regolamentazioni valevoli al momento del trattamento.
- 18.3 La CSS può modificare in qualsiasi momento le liste e le regolamentazioni menzionate nelle presenti CGA. Le modifiche vengono pubblicate nel Magazine dei clienti della CSS. Una modifica delle liste non rappresenta motivo di disdetta.

19 Cessione di diritti di prestazioni

La persona assicurata può cedere a terzi i diritti a prestazione nei confronti della CSS soltanto con l'autorizzazione scritta della CSS.

20 Polizza sostitutiva

Qualora il contratto rimpiazzasse un precedente contratto della CSS, le prestazioni limitate, percepite in precedenza a carico della prima polizza vengono computate per le prestazioni future.

21 Versamento di prestazioni

La CSS effettua i pagamenti su conti bancari o postali mediante un versamento, senza applicare spese. Qualora si desiderasse un altro tipo di versamento, la CSS applica le spese create alla persona assicurata. Per ognuno di questi pagamenti, la CSS addebita alla persona assicurata un ulteriore importo per un onere amministrativo maggiore.

22 Modifica d'indirizzo

Se la modifica dell'indirizzo comporta la modifica del premio, la CSS adegua i premi con effetto alla data della modifica dell'indirizzo. La modifica del premio viene comunicata alla persona assicurata con una nuova polizza. In caso di aumento del premio, la persona assicurata ha il diritto di disdire il contratto in questione per iscritto con effetto alla fine del mese in corso. La disdetta è considerata tempestiva se perviene alla CSS al più tardi entro 25 giorni dal ricevimento della nuova polizza. In mancanza di disdetta, ciò vale come accettazione dell'adeguamento della relativa assicurazione.

23 Foro competente e protezione dei dati

- 23.1 In caso di controversia giuridica è possibile inoltrare azione giudiziaria contro la CSS nel luogo di domicilio svizzero della persona assicurata oppure a Lucerna.
- 23.2 La protezione dei dati è disciplinata dalla LCA e dalla legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le modalità di elaborazione dei dati presso la CSS sono illustrate nella dichiarazione sulla protezione dei dati, che descrive come la CSS tratta i dati personali. La dichiarazione sulla protezione dei dati ha valore dichiarativo e non è parte integrante del contratto. Può essere consultata al sito css.ch/protezione-dati o richiesta all'indirizzo CSS, Incaricato della protezione dei dati, Tribtschenstrasse 21, casella postale 2568, 6002 Lucerna.

ExtraCare

Assicurazione per spese di guarigione

Condizioni supplementari (CS) alla variante FAMILY Edizione 01.2005

In aggiunta alle Condizioni generali d'assicurazione di ExtraCare, per la variante FAMILY valgono le seguenti condizioni:

1 Condizioni di stipulazione

- 1.1 La variante FAMILY deve essere stipulata almeno da un genitore e da almeno uno dei suoi figli.
- 1.2 La variante FAMILY può essere stipulata solo come segue:
 - a) in combinazione con l'assicurazione CSS Standard, l'assicurazione per medicina alternativa, l'assicurazione per emergenze e la l'assicurazione per cure e assistenza oppure in combinazione con l'assicurazione Zoom (FAMILY BASIC);
 - b) in combinazione con l'assicurazione CSS Standard plus, l'assicurazione per medicina alternativa, l'assicurazione per emergenze e l'assicurazione per cure e assistenza (FAMILY PLUS);
 - c) in combinazione con l'assicurazione CSS Standard, l'assicurazione per medicina alternativa, l'assicurazione per emergenze, l'assicurazione per cure e assistenza e un'assicurazione ospedaliera (privata, semiprivata, Ospedale20 o Ospedale30) o in combinazione con l'assicurazione Zoom e la Ospedale20 (FAMILY TOP).

2 Neonati

La CSS assicura i neonati senza riserve dal giorno della nascita, a condizione che la proposta firmata pervenga alla CSS al più tardi 30 giorni dopo la nascita e che almeno un genitore sia assicurato nella variante FAMILY.

3 Estensione delle prestazioni

La CSS assume dalla variante FAMILY, ad integrazione di altre assicurazioni, le seguenti prestazioni:

- a) in caso di malattia o infortunio di un bambino assicurato (fino al compimento del 14esimo anno d'età), figlio di genitori assenti per motivi di lavoro, e/o in caso di degenza in ospedale di un genitore assicurato, quando contemporaneamente almeno un bambino (di età fino ai 14 anni) in casa deve essere sorvegliato:
 - organizzazione di una persona che si dedica alla sorveglianza tramite l'istituzione incaricata dalla CSS
 - assunzione dei costi della persona incaricata della sorveglianza del bambino organizzata dalla CSS, per al massimo 30 ore per anno civile e persona assicurata; sono assicurate la sorveglianza dei bambini e la cura dei bambini, non tuttavia i lavori domestici generali;

- b) servizio di consulenza medica gratuito, 24 ore su 24, fornito dall'istituzione incaricata dalla CSS;
- c) CHF 100 di contributo sulle spese di lenti di occhiali e/o lenti a contatto: una volta ogni 3 anni civili per i bambini di età da 10 a 18 anni;
- d) CHF 100 di contributo per lenti di occhiali e/o a contatto: una volta ogni 3 anni civili per i genitori;
- e) 50 %, massimo CHF 50 di contributo sulle spese di igiene dentaria: una volta ogni 3 anni civili per i genitori;
- f) 50 % delle spese per vaccinazioni profilattiche e protettive medicalmente riconosciute per vacanze e viaggi all'estero come da lista CSS;
- g) CHF 50 di contributo sulle spese per l'attestato del dentista per i bambini, qualora sia stato necessario richiederlo ai fini della stipulazione di un'assicurazione per cure dentarie della CSS e l'assicurazione per cure dentarie sia stata poi stipulata;
- h) CHF 50 di contributo per nascita, a libera disposizione dall'assicurazione della madre, quando anche il neonato è assicurato nella variante FAMILY.

4 Disdetta di una o più assicurazioni combinatorie

Se la persona assicurata disdice una o più delle assicurazioni combinatorie necessarie indicate all'art. 1 delle Condizioni supplementari (CS) oppure se questa/queste viene/vengono terminata/e per un altro motivo, la presente assicurazione si estingue contemporaneamente.

5 Fine dell'assicurazione al raggiungimento del limite d'età

- 5.1 Per il bambino la presente assicurazione termina il 31.12. dell'anno in cui compie il 18esimo anno d'età.
- 5.2 Per i genitori risp. per il genitore la presente assicurazione termina il 31.12 dell'anno in cui il figlio più giovane oppure l'unico figlio assicurato compie il 18esimo anno d'età.

6 Conseguenze dovute all'estinzione dell'assicurazione per gli altri membri della famiglia

- 6.1 Non appena non è più assicurato nemmeno un genitore nella variante FAMILY, questa assicurazione si estingue contemporaneamente anche per il bambino risp. i bambini. Per i genitori la presente assicurazione si estingue a partire dal momento in cui nessun/a figlio/figlia è più assicurato/a in tale assicurazione.